

## **Corte d'Appello Napoli - Sezione III penale - Sentenza 23 marzo 2016 n. 3051**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Terza, composta dai Magistrati:

- 1) Dr. Giovanni Carbone Presidente;
- 2) Dr. Francesco Gesùè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
- 3) Dr. Giuliano Tartaglione Consigliere;

nell'udienza del 21.3.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

Pi.Al., nato il (...) a Napoli e residente a Grottaferrata, alla via (...).

Libero non comparso

Procedimento ex art. 599 c.p.p.

**IMPUTATO**

del delitto p. e p. dall'art. 380 c.p., perché, essendo patrocinatore di VI.Gi., VI.Pa., VI.Li. e CE.Ma.; nell'ambito del procedimento per esproprio immobiliare n. 2177/93 (creditore procedente CA. di Torino), rendendosi infedele ai suoi doveri) professionali, ed in particolare facendosi versare - nel corso dell'anno 2003 - somme di denaro per un importo complessivo di Euro 20.000,00, affermando che tali somme sarebbero servite per sospendere la procedura stessa ed evitando così la vendita; all'asta dell'immobile sito in Napoli, via (...), e viceversa non svolgendo alcuna concreta attività processuale o stragiudiziale nell'interesse dei propri assistiti (solo in data 10 giugno 2005 proponeva una opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione del processo esecutivo che veniva respinta dal Giudice dell'Esecuzione), arrecava nocumento alla parte da lui assistita dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In data 16.2.2009 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha emesso sentenza con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto l'imputato in epigrafe indicato responsabile del reato di cui in rubrica.

Con la stessa sentenza l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore di Gi., Pa. e Li.Vi. nonché di Ma.Ce., costituitisi parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Contro tale sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato.

In data odierna si è celebrato il relativo giudizio, all'esito del quale osserva questa Corte quanto segue.

Il primo giudice ha accertato che:

- Gi., Pa. e Li.Vi. nonché Ma.Ce., nel marzo dell'anno 2003, diedero incarico all'avvocato Al.Pi., odierno imputato, di bloccare o sospendere la procedura esecutiva che vedeva aggredito un loro immobile da parte di alcuni creditori;
- che, a tal fine, il Pi. si faceva consegnare, fino al luglio 2003, la complessiva somma di Euro 20.000;
- che, tuttavia, per oltre due anni il Pi. ometteva qualsiasi prestazione, decidendosi solo nel giugno 2005 a depositare un ricorso finalizzato all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione stessa;
- la richiesta di sospensione dell'esecuzione veniva però rigettata;
- successivamente subentrava un nuovo avvocato, zio di Gi.Vi., che tentava invano di ottenere in extremis un rinvio della vendita all'asta;
- la procedura esecutiva si concludeva, alla fine, con un accordo stragiudiziale intervenuto con il creditore cessionario.

Sulla base di tali elementi di fatto il primo giudice ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, osservando che egli, decidendosi a proporre opposizione solo dopo oltre due anni dal conferimento dell'incarico professionale, ha recato nocumento alle persone offese, impedendo ad esempio loro di chiedere la conversione del pignoramento, di conoscere tempestivamente le possibili strategie difensive, di conoscere tempestivamente l'avviso della fissazione dell'asta.

Con il primo motivo di appello il difensore chiede l'assoluzione del suo assistito, sostenendo che non è rinvenibile alcuna responsabilità professionale nell'attività del suo assistito; l'atto di opposizione all'esecuzione è stato regolarmente proposto per ottenere la sospensione della procedura esecutiva e se quest'ultima non è stata concessa ciò dipende, evidentemente, dall'infondatezza del ricorso, tanto è vero che anche il tentativo di far rinviare l'asta esperito dal successivo legale non è andato a buon fine; non vi è prova che vi sia un danno delle persone offese addebitabile al legale, non essendo stata esperita alcuna attività di indagine volta ad accertare le reali possibilità di sospendere, bloccare o annullare la procedura esecutiva; ad ogni buon conto il primo giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle sole dichiarazioni delle persone offese nonostante che costoro avessero un rilevante interesse economico, antagonista a quello dell'imputato.

Ritiene questa Corte che il motivo meriti accoglimento.

Non vi è dubbio che il comportamento dell'imputato sia stato gravemente inadempiente u rispetto ai propri doveri professionali, avendo egli presentato l'opposizione all'esecuzione dopo oltre due anni dal conferimento dell'incarico professionale, senza un'apparente ragione

(almeno per quello che è emerso dagli atti) e nonostante l'ingente somma che si era fatto nel frattempo versare dai clienti.

Va tuttavia evidenziato che, per la configurabilità del delitto in esame, non è sufficiente il mero inadempimento dei propri obblighi professionali, per quanto grave, ma è invece altresì necessario che tale inadempimento abbia creato un concreto danno al proprio cliente: l'art. 380 c.p. punisce, invero, il comportamento del patrocinatore che "rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria" (in giurisprudenza cfr., ad esempio, Cass. sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015: "Non è configurabile il reato di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del nocumento per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato": cfr., ancora, Cass. sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011: "Non è raggiunta la prova della colpevolezza per l'imputazione di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del nocumento per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato": fattispecie in cui il legale, dopo aver incassato un anticipo sulla propria parcella e per le spese del procedimento, si era reso irreperibile nei confronti del proprio assistito senza svolgere alcuna attività difensiva in suo favore nel procedimento per cui era stato officiato).

Orbene, nel caso di specie non emerge assolutamente che l'opposizione all'esecuzione, quando è stata finalmente proposta nel giugno 2005, sia stata rigettata per motivi legati, alla tempistica con la quale essa era stata presentata; anzi, dalla lettura dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 9.2.2006 si evince che le ragioni del suo rigetto sono state esclusivamente legate alla sua infondatezza.

Il primo giudice ha sostenuto che il nocumento per le parti è consistito nel fatto che si è impedito loro di chiedere la conversione del pignoramento, di conoscere tempestivamente le possibili strategie difensive, di conoscere tempestivamente l'avviso della fissazione dell'asta; ma è agevole replicare che: quanto alla conversione del pignoramento, non risulta che fosse stata questa l'attività professionale richiesta all'imputato e che vi fosse una volontà in tal senso delle parti; quanto alla possibilità di conoscere tempestivamente le possibili strategie difensive e di conoscere tempestivamente l'avviso della fissazione dell'asta, non si comprende quale danno concreto le parti avrebbero subito da tale impossibilità, a parte il fatto che non risulta che l'imputato non le abbia messe a parte delle strategie difensive o che non le abbia rese edotte dell'avviso di fissazione dell'asta, non essendo d'altronde questi gli inadempimenti che il capo di imputazione gli contesta. In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, l'imputato va assolto dal reato a lui ascritto, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste. Il proscioglimento per insufficienza della prova prevale sulla causa di estinzione del reato per prescrizione (risalendo i fatti all'anno 2006, il reato contestato sarebbe alla data odierna comunque prescritto) in quanto vi è stata costituzione civile e quindi la necessità di pronunciarsi sull'azione civile, prevista dall'art. 578 c.p.p. anche in presenza della causa estintiva della prescrizione, impone al giudice una valutazione piena del compendio probatorio, con conseguente prevalenza della formula assolutoria di merito

rispetto alla causa di estinzione del reato anche nel caso di contraddittorietà o di insufficienza della prova (sul punto cfr. le Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n. 35490/09).

P.Q.M.

Letti gli artt. 599 e 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 16.2.2009 dal Tribunale di Napoli ed appellata dall'imputato, assolve Pi.Al. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

Così deciso in Napoli il 21 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.